



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



ORDINANZA N. 32 DEL 03/08/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEI MERCATI SETTIMANALI, IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA EMERGENZIALE SANITARIA IN VIGORE DAL 01.08.2020.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza numero 28 del 16/06/2020

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 relativo alle misure da applicare all'intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, nel quale si dispone l'attivazione di tutte le merceologie del commercio ambulante a condizione che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e nel rispetto di protocolli di prevenzione o rischio di contagio adottati dalla Regioni;

VISTO inoltre il Decreto Legge 30 aprile 2020 che proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia.

VISTO altresì il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 "*ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL' EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19*";

VISTO in particolare il punto n. 4 del Decreto sopra citato con il quale si precisa che sono consentite le attività di "*commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1*";

VISTO inoltre il paragrafo C) dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 con il quale si stabilisce che "*I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, ... dovranno regolamentare la gestione degli stessi, **anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi**, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19,*

assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, ..., tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale. In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

VISTO l'allegato 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e richiamati i sopra citati punti, che prevedono rispettivamente:

- punto 1, mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- punto 4, ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermo touch e sistemi di pagamento;
- punto 6, uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- punto 7 lettera c), accessi regolamentati e scaglionati per i locali superiori a 40 mq, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita;
- punto 8, informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020

CONSIDERATO che i mercati di Casalecchio di Reno hanno luogo in aree densamente popolate all'interno dei centri abitati e adibite a parcheggio pubblico per 6 giorni alla settimana e che pertanto la relativa eventuale attività amministrativa di recinzione e di rimozione della medesima al termine della giornata di mercato non risponderebbe ai criteri di economicità, efficienza, efficacia e, in ultima analisi, di buona amministrazione;

CONSIDERATA la particolare situazione che caratterizza le aree mercatali di Casalecchio, con riferimento alle differenti situazioni morfologiche degli spazi pubblici, dell'affluenza e dell'offerta di prodotti da parte degli esercizi commerciali fissi,

CONSIDERATO che le misure di sicurezza individuate con le precedenti ordinanze sindacali in materia hanno influito positivamente sul comportamento degli utenti dei mercati settimanali;

CONSIDERATA infine la necessità di differenziare le modalità di applicazione delle disposizioni disciplinate al punto 4 del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 e nello specifico al paragrafo C) dell'allegato 2 al medesimo Decreto tenendo conto di *"localizzazione, caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, maggiore o minore frequentazione* delle aree mercatali e dei mercati settimanali che in queste si svolgono;

DATO ATTO che i suddetti mercati settimanali si svolgono il Mercoledì in Centro, il Giovedì alla Croce, il Venerdì a San Biagio, il Sabato a Ceretolo;

DATO ATTO inoltre che

- il mercato settimanale del Centro registra ampia affluenza di utenti e consta di un settore alimentare e di un settore non alimentare che occupano due aree di parcheggio pubblico separate dalla via Piave;

- il mercato settimanale della Croce insiste in una zona densamente abitata, occupa un'intera area destinata a parcheggio pubblico in via Zampieri e registra un'utenza prevalentemente locale;
- il mercato settimanale di San Biagio ha frequentazione locale e occupa una modesta porzione del parcheggio pubblico accessibile da via Resistenza;
- il mercato settimanale di Ceretolo ha frequentazione locale e occupa una modesta porzione del parcheggio pubblico accessibile da via Sabotino;

CONSIDERATE :

- le diverse caratteristiche degli spazi pubblici interessati ai fini dell'applicazione del punto 9 del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020;
- le nuove Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020
- la stagione estiva che determina una generale diminuzione dell'affluenza di utenti nelle aree mercatali

RITENUTO pertanto che:

- il settore alimentare e il settore non alimentare del mercato del Centro vengano recintati con elementi mobili e tra loro comunque collegati lasciando accessibile un solo varco di entrata/uscita agli avventori per il settore alimentare e due varchi di entrata/uscita agli avventori per il settore non alimentare;
- il mercato della Croce venga recintato con elementi mobili e tra loro comunque collegati lasciando accessibile un solo varco di entrata/uscita agli avventori;
- il mercato di San Biagio venga organizzato perimetrando accessi e uscite dai posteggi come da schema planimetrico allegato A;
- il settore alimentare del mercato di Ceretolo venga organizzato perimetrando accessi e uscite dall'unico posteggio come da schema planimetrico allegato B;

PRESO ATTO che il Regolamento per il commercio su aree pubbliche vigente consente il trasferimento temporaneo del mercato senza formalità, laddove sia interessata una percentuale non qualificata dei posteggi da trasferire;

RITENUTO prioritario garantire la presenza del maggior numero possibile degli operatori commerciali alimentari e agricoli interessati, rispetto al mantenimento delle metrature e posizioni dei posteggi originari, ove fosse necessario per la collocazione dei produttori agricoli e l'allestimento delle recinzioni;

RITENUTA possibile la partecipazione alle giornate di svolgimento da parte degli spuntisti alimentari e dei produttori agricoli con regolare comunicazione presentata da almeno 30 giorni e nel rispetto comunque delle ulteriori norme a disciplina della partecipazione degli spuntisti;

RITENUTO necessario, per il contenimento delle tempistiche della azione amministrativa, che l'eventuale assegnazione di diversa collocazione dei posteggi attuali avvenga all'inizio della prima giornata di ciascun mercato, da parte della Polizia Locale incaricata di sorvegliare e gestire lo svolgimento della giornata stessa, con il criterio del rispetto della graduatoria del mercato;

RITENUTO indispensabile dettare ulteriori prescrizioni e condizioni per consentire in via eccezionale lo svolgimento di queste attività su aree pubbliche recintate o comunque perimetrare, evitando ogni forma di assembramento, a tutela della salute pubblica e al fine di evitare ogni forma di proliferazione del virus COVID-19;

RITENUTO inoltre che, come previsto al punto 4 del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 e nello specifico al paragrafo C) dell'allegato 2 al

medesimo Decreto di disporre le seguenti misure:

- ai varchi di accesso alle aree mercatali e lungo la perimetrazione vengano posti cartelli informativi almeno in lingua italiana per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- presso ogni banco vengano apposti cartelli informativi circa il rispetto del distanziamento sociale
- i clienti possano accedere al banco solo dalla parte frontale, non consentendo ai medesimi di sostare o acquistare lungo i lati corti dei posteggi

DATO ATTO che le le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020 pongono a carico dei titolari dei posteggi le seguenti misure:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- indossare obbligatoriamente mascherine, utilizzare guanti o igienizzare frequentemente le mani
- mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- far rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, obbligare i clienti alla disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

CONSIDERATO l'obbligo di applicazione delle misure stabilite all'allegato 5 del DPCM del 10 aprile 2020, punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8, ovvero misure alternative di uguale efficacia;

CONSIDERATO infine, nel rispetto delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020, di non aggiungere in via sperimentale ulteriori misure di sicurezza delle aree mercatali,

CONSIDERATO infine che, in ogni caso, la gestione di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, si attua ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RILEVATO che dall'approvazione del presente atto non derivano oneri per il bilancio comunale;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell'Area Servizi al Territorio

VISTI:

il D.Lgs.n.114 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.;

L.R. 25/06/1999 n.12 e la s.m. L.R.24/05/2013 n.4;

la Delibera di Giunta Regionale n.1368/99 così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.485/13;

il Regolamento per il commercio su aree pubbliche in vigore;

il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la documentazione presente agli atti d'ufficio;

ORDINA

1) che **in via eccezionale e per il tempo legato alla durata dell'emergenza COVID-19 si svolgono con le seguenti modalità:**

- il settore alimentare e il settore non alimentare del mercato del Centro vengano recintati con elementi mobili e tra loro comunque collegati lasciando accessibile un solo varco di entrata/uscita agli avventori per il settore alimentare e due varchi di entrata/uscita agli avventori per il settore non alimentare;
- il mercato della Croce venga recintato con elementi mobili e tra loro comunque collegati lasciando accessibile un solo varco di entrata/uscita agli avventori,;
- il mercato di San Biagio venga organizzato perimetrando accessi e uscite dai posteggi come da schema planimetrico allegato A
- il settore alimentare del mercato di Ceretolo venga organizzato perimetrando accessi e uscite dall'unico posteggio come da schema planimetrico allegato B.

2) che l'orario di svolgimento dei mercati come vendita al pubblico sia **dalle ore 8.00 alle ore 14.00**, con obbligo per le imprese di lasciare l'area pubblica entro le ore 14.30, **nel rispetto rigoroso delle norme sulla pulizia delle piazzole.**

3) di riconoscere la possibilità di vendita a partire dalle ore 7,00.

4) Tenuto conto della particolare situazione di emergenza e della necessità di adottare modalità semplificate di partecipazione per venire incontro alle esigenze delle imprese interessate, le procedure di assegnazione dei posteggi temporanei saranno curate dalla Polizia Locale al mattino (la prima mattina di ogni mercato) e, comunque, **dalle 8,15**, con modalità che dovranno tener conto delle esigenze delle imprese che hanno bisogno di allacciarsi all'utenza elettrica.

5) Vengano adottate le seguenti ulteriori misure precauzionali:

- ai varchi di accesso alle aree mercatali e lungo la perimetrazione vengano posti cartelli informativi per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- presso ogni banco vengano apposti cartelli informativi circa il rispetto del distanziamento sociale
- i clienti possano accedere al banco solo dalla parte frontale, non consentendo ai medesimi di sostare o acquistare lungo i lati corti dei posteggi.

6) **Nei mercati Centro, Croce, Ceretolo e San Biagio** l'accesso sarà consentito ai soli cittadini muniti di mascherina e dovrà svolgersi in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, secondo le modalità definite in premessa e con il criterio di ammettere la permanenza davanti a ciascun banco di un numero medio di due clienti per ogni banco presente nell'area mercatale.

7) **All'interno delle aree mercatali i cittadini possono entrare in contatto con la merce esposta solo utilizzando guanti monouso appena indossati o igienizzando frequentemente le mani, mentre gli esercenti e loro dipendenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina e utilizzare guanti specificamente indossati o igienizzare frequentemente le mani.**

8) All'interno delle aree mercatali i titolari dei posteggi dovranno attenersi al rispetto delle misure previste a loro carico dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020.

9) Per tutto quanto non previsto si rinvia alle leggi e alla regolamentazione vigente in materia di mercati cittadini.

10) Per ogni esigenza sopravvenuta di modifica alla graduatoria e alle planimetrie allegate, si farà riferimento al Responsabile del Servizio SUAP, che procederà con proprio atto.

11) Gli effetti del presente atto decorrono da 1 agosto 2020.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - * Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
 - * Servizio Polizia Locale;
 - * Compagnia Carabinieri di Casalecchio di Reno;
 - * Associazioni degli Agricoltori maggiormente rappresentative;
 - * Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative;

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)